



Circolare informativa per la clientela
n. 36/2017 del 01 dicembre 2017

ACCONTO IVA 2017

DETERMINAZIONE E MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. **Acconto Iva**
2. **Metodi di calcolo dell'acconto Iva**
3. **Soggetti obbligati e soggetti esonerati**
4. **Sanzioni e ravvedimento operoso**

Tra gli ultimissimi appuntamenti che incombono a fine anno sui contribuenti Iva figura ormai da diverso tempo il **versamento dell'acconto Iva** per il quale, per l'anno in corso, non si ravvedono sostanziali differenze rispetto al passato, sia nelle regole di calcolo che nelle modalità di esecuzione dei versamenti.

In particolare, i soggetti passivi ai fini Iva devono eseguire entro il prossimo **27.12.2017** il versamento inerente all'acconto Iva per l'**anno di imposta 2017**.

Detto adempimento va ad aggiungersi alle liquidazioni con cui periodicamente (mensilmente o, se ne ricorrono le condizioni, trimestralmente) il contribuente rileva la propria posizione Iva con riferimento alle operazioni attive e passive effettuate.

1. Acconto Iva

La norma di riferimento che regola il versamento dell'acconto Iva risiede, come è noto, nell'art. 6, L. 29.12.1990, n. 405, che nella sua attuale formulazione prevede «*entro il giorno **27 del mese di dicembre**, l'**obbligo** di versare un importo pari **all'88%** del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, con riferimento all'ultimo mese o trimestre dell'anno cui si riferisce l'acconto*».

Tale adempimento è richiesto (salvo alcune specifiche eccezioni) alla gran parte dei titolari di partita Iva, i quali, sostanzialmente, sono chiamati a effettuare una **liquidazione straordinaria** e ad **anticipare**, di fatto, l'imposta dovuta per l'ultimo periodo di liquidazione dell'anno 2016 (mese di dicembre per i contribuenti mensili, mesi da ottobre a dicembre per i contribuenti trimestrali).

Più in particolare, i soggetti passivi Iva sono tenuti al pagamento, **entro il prossimo 27.12.2017**, di quanto dovuto «*a titolo di **acconto***» in relazione alle **liquidazioni periodiche di chiusura**, ossia alle liquidazioni periodiche finali inerenti all'anno d'imposta 2016, riguardanti l'ultimo mese o l'ultimo trimestre dell'anno: si tratta, nello specifico, delle liquidazioni relative al **mese di dicembre** (per i contribuenti mensili), al **trimestre ottobre-dicembre** (per i contribuenti trimestrali ordinari), al **quarto trimestre** per i contribuenti trimestrali cd. «speciali» di cui all'art. 73, co. 1, lett. e) e all'art. 74, co. 4, D.P.R. 633/1972 (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc.).

Il pagamento delle somme dovute a titolo di acconto Iva deve essere effettuato, **esclusivamente con modalità telematiche** (direttamente o tramite incaricati abilitati) utilizzando il **modello di pagamento F24**, da presentare in banca, in posta o presso i concessionari della riscossione. In alternativa, i titolari di conto corrente presso una **banca** che ha aderito alla **convenzione** con l'Agenzia delle Entrate possono richiedere il codice Pin ed effettuare il pagamento *on line*, addebitando la somma dovuta sul proprio conto corrente.

L'acconto Iva, che **non è dovuto** nel caso in cui risulti di importo **inferiore a euro 103,29**, non può essere rateizzato e deve essere **versato in un'unica soluzione**, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi.

I codici tributo da utilizzare per il versamento dell'acconto tramite il Mod. F24 sono specifici a seconda della **periodicità** con cui il contribuente ha effettuato le liquidazioni periodiche nel corso dell'anno d'imposta 2016 e, precisamente, il contribuente può utilizzare, alternativamente, uno dei seguenti codici di seguito indicati:

- il **codice 6013**: per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva **mensilmente**;
- il **codice 6035**: per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva trimestralmente.

A differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, i **contribuenti trimestrali ordinari non devono** applicare la **maggiorazione** degli interessi dell'**1%**.

Inoltre, si precisa che l'acconto Iva può essere oggetto di «**compensazione orizzontale**», ossia il contribuente può avvalersi dell'istituto della **compensazione** di cui all'art.17, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, con altre imposte. Pertanto, i contribuenti che hanno a disposizione **crediti** riportabili nel Mod. F24 (relativi ad altre imposte, tributi, contributi o anche il credito Iva emerso in sede di dichiarazione annuale) possono utilizzarli per **compensare** l'importo dovuto a titolo di acconto Iva.

L'importo versato a titolo di acconto Iva dovrà essere **scomputato** dal **debito** dell'ultima **liquidazione Iva** dell'anno **2017** e più precisamente verrà **detrato**:

- dall'Iva da versare per il mese di **dicembre** (per i contribuenti **mensili**);
- in sede di **dichiarazione annuale Iva** (per i contribuenti **trimestrali**), o
- da quanto dovuto per la **liquidazione del quarto trimestre** (per i contribuenti trimestrali cd. «speciali»), come meglio evidenziato nella Tabella n. 1.

Tabella n. 1 - Modalità e termini di versamento acconto Iva 2017	
Tipo di contribuenti	Modalità e termini di versamento
Mensili	Liquidazione al mese di dicembre 2016 da versare entro il prossimo 16.1.2018
Trimestrali (ordinari o per opzione)	Liquidazione ultimo trimestre 2016 (ottobre–novembre–dicembre) da versare entro il prossimo 16.3.2018
Trimestrali (cd. «speciali»)	Liquidazione ultimo trimestre 2016 (ottobre–novembre–dicembre) da versare entro il prossimo 16.2.2018

2. Metodi di calcolo dell'acconto Iva

Il **calcolo** per determinare l'imposta dovuta a titolo di acconto Iva può essere eseguito in modo differente in base al **metodo** prescelto dal contribuente. Le vigenti disposizioni tributarie, infatti, consentono la possibilità di **optare** fra tre distinte modalità:

- **metodo storico**;
- **metodo previsionale** (art. 6, co. 2, L. 405/1990);
- metodo delle **operazioni effettuate**, cd. **metodo «effettivo-analitico»** (art. 6, co. 3-bis, L. 405/1990),

a seconda, quindi, che il calcolo venga effettuato su dati storici, revisionali o effettivi.

Spetta al **contribuente** la **scelta**, «ragionando» su quello **più vantaggioso**.

In linea generale, il procedimento **più utilizzato** è, come vedremo in seguito, sicuramente il **metodo storico**, che si basa sull'intera imposta **pagata l'anno precedente**.

Per valutare la convenienza economica ai fini dell'adozione di un metodo di calcolo invece di un altro, il contribuente dovrà **confrontare** i risultati ottenuti applicando il metodo storico e quello previsionale e versare quindi il **minore** tra i due importi, fermo restando che è in ogni caso possibile versare l'importo che risulta dal calcolo effettuato utilizzando il metodo **analitico**.

Metodo storico

L'importo dovuto a titolo di acconto in base al metodo storico si ottiene calcolando l'**88%** del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per l'**ultimo periodo di liquidazione dell'anno precedente**. Il calcolo dell'acconto con il **metodo storico** è sicuramente quello **più utilizzato**, vista la semplicità che lo contraddistingue. Infatti, la base di riferimento è commisurata all'Iva a debito risultante:

- dalla **liquidazione periodica** relativa al mese di **dicembre dell'anno precedente** (per i contribuenti **mensili**);
- dalla **dichiarazione annuale Iva** o dal **Mod. Redditi dell'anno precedente** (per i contribuenti **trimestrali ordinari** o su **opzione**);
- dalla **liquidazione periodica** del **quarto trimestre dell'anno precedente** per i contribuenti **trimestrali** cd. «**speciali**» (artt. 73, co. 1, lett. e), e 74, co. 4, D.P.R. 633/1972).

Attenzione: è importante ricordare che, nell'ipotesi di **variazione** della **cadenza** con cui vengono effettuate le **liquidazioni periodiche** rispetto all'anno precedente, a seguito di opzione da parte del contribuente o in conseguenza del superamento del limite di volume d'affari previsto, il **parametro di commisurazione dell'acconto** in base al metodo storico riferito a tale anno è costituito:

- se la cadenza è stata **trimestrale** (e si verifica il passaggio dal regime trimestrale a quello mensile), l'acconto deve essere calcolato su **1/3 dell'imposta versata** in sede di **dichiarazione annuale** per i **trimestrali su opzione** e da **1/3 dell'ammontare** versato per il **quarto trimestre** dai **trimestrali «speciali»**;
- se la cadenza è stata **mensile** (e si verifica il **passaggio** dal regime mensile a quello **trimestrale**) occorre calcolare l'acconto in base all'ammontare dei versamenti degli **ultimi 3 mesi dell'anno precedente**.

Metodo previsionale

Con il metodo previsionale l'acconto viene calcolato sulla base di una **stima** delle **operazioni** che si ritiene di effettuare fino al **31 dicembre dell'anno in corso**.

Con questo metodo, l'acconto è pari all'**88%** dell'**Iva** che si **prevede** di dover versare:

- per il **mese di dicembre dell'anno in corso**, se si tratta di contribuenti **mensili**;
- in sede di **dichiarazione annuale Iva** o **Mod. Redditi**, se si tratta di contribuenti **trimestrali ordinari** o su **opzione**;
- per il **quarto trimestre**, per i contribuenti **trimestrali** cd. «**speciali**».

Più precisamente, si sottolinea che, in luogo dell'utilizzo del metodo storico, il contribuente può scegliere di utilizzare il **metodo previsionale**, che consente di calcolare l'acconto Iva sulla base della **stima** delle operazioni che verranno effettuate fino alla chiusura del periodo di riferimento. Pertanto, ai fini dell'individuazione del dato previsionale, il contribuente deve fare una **stima** delle **fatture attive da emettere** e di quelle **passive da ricevere entro il 31.12.2017**.

In pratica, ferma restando la misura percentuale dell'acconto pari sempre all'88%, la determinazione del dato previsionale dovrebbe coincidere con quanto il contribuente **ritiene di dover versare** relativamente alla liquidazione del mese di **dicembre 2017** (per i contribuenti mensili) o dell'**ultimo trimestre dell'anno 2017** (per i contribuenti **trimestrali**).

Tale metodo è adottato soprattutto da chi prevede una liquidazione periodica o annuale con un **debito inferiore** rispetto a quello dell'**anno precedente**. Il procedimento storico, infatti, comporterebbe un acconto superiore a quello effettivamente dovuto una volta finiti i conti con l'Iva.

Occorre, tuttavia, essere molto **prudenti** nella scelta del metodo previsionale per il calcolo dell'acconto Iva, in quanto, contrariamente agli altri due metodi, quest'ultimo espone il contribuente al **rischio di sanzioni** nel caso in cui l'acconto versato risulti, a **consuntivo, inferiore all'88% dell'imposta definitivamente liquidata**.

Pertanto, è importante che il contribuente conosca con **sufficiente certezza** gli importi delle fatture che saranno emesse e ricevute entro la fine dell'anno. Proprio perché si tratta di una stima, infatti, potrebbe incorrere in **errore** ed essere **sanzionato per carente versamento** a titolo di **acconto** (con conseguente applicazione della **sanzione ordinaria del 30%** sugli **importi dovuti e non versati**). Naturalmente, come in seguito illustrato, il contribuente potrà avvalersi sempre dell'istituto del **ravvedimento operoso**, provvedendo a versare sia la maggiore Iva dovuta, sia le relative sanzioni con interessi, utilizzando i codici tributo **8904** per la sanzione, e **1991** per gli interessi legali.

Metodo analitico-effettivo (o delle operazioni effettuate)

In alternativa al metodo storico e a quello previsionale, è previsto un ulteriore criterio basato su «dati reali», considerando l'imposta relativa alle **operazioni effettuate** fino alla data del **20 dicembre dell'anno corrente**. In questo caso, la misura in percentuale del versamento è pari al **100%** del **debito tributario**. Infatti, qualora i contribuenti adottino il cd. metodo **analitico-effettivo**, il calcolo di quanto dovuto a titolo di acconto Iva dovrà essere pari al **100%** dell'**imposta base Iva** risultante da una liquidazione «straordinaria» derivante dalle operazioni effettivamente poste in essere fino al **20.12.2017** (operazioni **registrate** o **soggette a registrazione nel periodo di riferimento**).

Più precisamente, il **metodo analitico-effettivo** (o delle operazioni effettuate) consiste nel calcolare l'acconto dovuto sulla base di un'**apposita liquidazione** che considera le **operazioni effettuate fino** alla data del **20.12.2017**: si tratta di una liquidazione periodica «**aggiuntiva**», basata su dati effettivi, il cui **saldo** (se a debito) darà la misura dell'**acconto** dovuto.

Questo sistema di calcolo risulta conveniente per i soggetti con un **debito Iva inferiore** rispetto a quello determinato con il metodo **storico**. Inoltre, rispetto al metodo previsionale (sebbene **più oneroso** sotto il profilo **operativo**) ha il vantaggio di **non esporre** il contribuente al rischio di vedersi applicare **sanzioni** in caso di **versamento insufficiente**, una volta liquidata definitivamente l'imposta.

Si evidenzia che per l'utilizzo del calcolo sui dati «effettivi o reali», si dovranno prendere in considerazione, in linea generale, i seguenti **dati**:

- le **fatture emesse** (e i corrispettivi) regolarmente registrate;
- le **operazioni annotate** nel registro delle **fatture acquisti**;
- le **reali operazioni effettuate** anche se **non ancora registrate**.

In particolare, applicando il metodo di calcolo in esame, l'acconto risulta pari al 100% dell'importo risultante da un'apposita e straordinaria liquidazione periodica effettuata dal contribuente, che tiene conto dell'**Iva** relativa alle seguenti **operazioni** e così schematizzata:

- operazioni **annotate** (o che avrebbero dovuto essere annotate) nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre e (se si tratta di contribuenti **mensili**) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti **trimestrali**);
- operazioni che risultano **effettuate** (ai sensi dell'art. 6, D.P.R. 633/1972), ma **non ancora registrate** o fatturate, non essendo ancora decorsi i termini per l'emissione della fattura o per la registrazione, nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre;
- operazioni **annotate** nel **registro delle fatture degli acquisti** dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti **mensili**) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti **trimestrali**).

Tabella n. 2 - Metodi per determinare l'acconto Iva a confronto

Tabella n. 2 - Metodi per determinare l'acconto Iva a confronto	
Metodo storico	88% dell' imposta dovuta in relazione all' ultimo mese o trimestre dell'anno precedente (si prende a riferimento il «dato storico» relativo all'anno 2016)
Metodo previsionale	88% del debito «presunto» che si stima di dover versare in relazione all' ultime mese o trimestre dell'anno in corso (il criterio di riferimento è dato da una «previsione» sulle prospettive di realizzo in base alle operazioni poste in essere fino al 31.12.2017)
Metodo effettivo-analitico	Liquidazione «straordinaria» al 20 dicembre dell'anno in corso, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data. Con l'applicazione di questo metodo, il calcolo dell'acconto dovrà essere pari al 100% dell' imposta base Iva risultante dalla liquidazione «anticipata e straordinaria» derivante dalle operazioni effettive

3. Soggetti obbligati e soggetti esonerati

Come già anticipato in premessa, sono **tenuti** a versare l'**acconto Iva** tutti i **contribuenti** titolari di **partita Iva** che svolgono attività d'impresa, arte o professione, qualunque sia la forma giuridica con la quale l'attività viene esercitata, che hanno l'**obbligo** di effettuare le **liquidazioni periodiche mensili** ovvero **trimestrali**.

Pertanto, in linea generale, sono **esclusi** dal versamento dell'acconto Iva tutti gli **altri soggetti** che **non** sono **obbligati** alle operazioni di liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali.

Inoltre, è sempre bene ricordare che la disciplina dell'acconto Iva contiene un principio di carattere generale che, sostanzialmente, **esonera** dall'assolvimento dell'adempimento i contribuenti che **non** hanno a **disposizione** uno dei **parametri** di riferimento per la determinazione dell'importo da versare e cioè una **posizione debitoria** nell'**ultima liquidazione** effettuata nell'**anno precedente (dato storico)** ovvero un **presunto debito** per l'**ultima liquidazione** relativa all'**anno in corso (dato previsionale)**.

Pertanto, sono **esonerati** dall'obbligo di versamento dell'acconto Iva i soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

1. contribuenti che hanno **iniziato l'attività nel corso** dell'anno **2017**;
2. contribuenti che hanno **cessato l'attività nel corso** del **2017** (anche se la chiusura è avvenuta per decesso): **entro il 30.9.2017** i contribuenti **trimestrali** ed **entro il 30.11.2017** i contribuenti **mensili**;
3. contribuenti che risultavano **a credito** nella liquidazione dell'**ultimo periodo** (mese o trimestre) dell'anno **precedente** (2016), a **prescindere** dalla **presentazione** della richiesta di **rimborso**;
4. contribuenti che **presumono** di chiudere l'**anno in corso a credito**, ovvero con un **acconto dovuto inferiore a 103,29 euro**;
5. contribuenti che applicano i **regimi agevolati** delle **nuove iniziative imprenditoriali** (art. 13, L. 388/2000);
6. contribuenti che hanno adottato il **regime fiscale di vantaggio** per l'**imprenditoria giovanile** e i **lavoratori in mobilità** di cui all'art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011;
7. contribuenti in **regime agricolo esonerati** dagli obblighi di **liquidazione** e **versamento del tributo** ex art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972;
8. contribuenti che esercitano **attività di intrattenimento** ex art. 74, co. 6, D.P.R. 633/1972;
9. le **società** e le **associazioni sportive dilettantistiche** e le associazioni in genere che applicano il **regime forfetario** di cui alla L. 398/1991;
10. contribuenti che, in relazione al periodo di imposta, hanno effettuato **esclusivamente** operazioni **esenti, non imponibili, non soggette all'imposta** o comunque **senza l'obbligo** di pagamento del tributo;
11. contribuenti colpiti da **calamità naturali** per i quali sussista un **apposito provvedimento** di sospensione dei versamenti;
12. gli **imprenditori individuali** che hanno concesso **in affitto l'unica azienda** entro il **30.9.2017** (se **trimestrali**) o entro il **30.11.2017** (se **mensili**), a condizione che non esercitino altre attività soggette ad Iva;
13. le società **estinte** a seguito di **fusione o incorporazione** entro il 30.11.2017 se **mensili**, o entro il **30.9.2017** se **trimestrali**;
14. i **raccoglitori** e i **rivenditori** di **rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati** dagli obblighi di **liquidazione** e **versamento** del tributo;
15. coloro che nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'**anno precedente** hanno evidenziato un **debito d'imposta inferiore a euro 116,72** o che nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno in corso **presumono** di calcolare un **debito d'imposta inferiore a euro 116,72**;
16. i soggetti che **non dispongono** di uno dei dati, quello **storico** o quello **previsionale**, su cui, come detto, si basa il calcolo dell'acconto;
17. gli **enti pubblici territoriali** che esercitano **attività rilevanti** ai fini **Iva** (come i Comuni che gestiscono l'erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore).

Importante: l'ipotesi di esonero di cui al decimo punto, e cioè i contribuenti che hanno effettuato, nel corso dell'anno, **esclusivamente operazioni esenti, non imponibili o non soggette** all'imposta prevede però alcune **eccezioni**. Il beneficio **decade**, infatti:

- in presenza di **operazioni intracomunitarie**;
- per alcune **prestazioni di servizi** effettuate nel **settore dell'edilizia**;
- per l'**acquisto di oro e argento** applicando il meccanismo del **reverse charge**.

4. Sanzioni e ravvedimento operoso

Il **mancato o insufficiente versamento dell'acconto Iva** è punito con una **sanzione amministrativa** pari al **30%** della **somma non versata**, ai sensi dell'art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997, più gli interessi di mora.

Il mancato versamento si può, comunque, regolarizzare ricorrendo all'istituto del **ravvedimento operoso**. A tale riguardo si ricorda, infatti, che grazie al ravvedimento operoso si può procedere all'autodeterminazione e all'applicazione delle sanzioni amministrative ridotte, così come previsto dall'art. 13, co. 1, D.Lgs. 472/1997 da calcolare nella misura:

- di **1/10** del 30% (**3%**), se il pagamento avviene **entro 30 giorni** dalla **scadenza** (cd. **ravvedimento breve**);
- di **1/8** del 30% (**3,75%**), se il pagamento avviene entro la data di **presentazione** della **dichiarazione annuale** relativa all'anno in cui è stata **commessa** la **violazione** (cd. **ravvedimento lungo**).

Attenzione: per i contribuenti che **regolarizzano** gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e ritenute entro i **14 giorni successivi** alla **scadenza**, l'art. 23, co. 31, D.L. 98/2011, ha previsto la possibilità di **ridurre ulteriormente** la misura della **sanzione ridotta**. In particolare, la **sanzione ordinaria** del **30%** - che si applica all'**omesso o tardivo pagamento** - si **riduce** allo **0,2% per ogni giorno di ritardo**, se il versamento dell'imposta è effettuato entro **14 giorni** dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi **interessi legali** e della **sanzione** entro il termine di **30 giorni** dalla **scadenza** (cd. «**ravvedimento sprint**» o «**mini ravvedimento**»).

Contestualmente al versamento dell'imposta e alla sanzione ridotta occorre versare anche gli **interessi moratori**, calcolati al tasso legale annuo (attualmente lo 0,1%), per tutti i giorni di ritardo: dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato (27.12.2017) a quello in cui effettivamente il versamento è **eseguito**.

A tal fine si ricorda che i **codici tributo** da utilizzare per i **versamenti tardivi** nel Mod. F24 sono i seguenti:

- codice **8904** per la sanzione pecuniaria;
- codice **1991** per la quota di interessi tardivi;
- codici **6035** o **6013**: per i riferimenti del versamento dell'acconto Iva, a seconda che si tratti di contribuenti trimestrali o mensili.

Tabella n. 3 - Sanzioni e ravvedimento operoso	
SANZIONI per l'OMESSO VERSAMENTO dell'ACCONTO IVA	
Violazione per omesso versamento dell'acconto IVA	Sanzione amministrativa del 30% dell'importo non versato (art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997)
Il mancato o insufficiente versamento dell'acconto Iva è punito con una sanzione amministrativa pari al 30% dell' imposta dovuta	

Ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997)	
Il contribuente che non ha versato l'acconto Iva, per sanare l'irregolarità ha la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso applicando le seguenti riduzioni alla suddetta sanzione minima :	
<ul style="list-style-type: none"> • 1/10 del 30% (ossia il 3%) 	se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (cd. ravvedimento breve);
<ul style="list-style-type: none"> • 1/8 del 30% (ossia il 3,75%) 	se il pagamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa (cd. ravvedimento lungo);
<ul style="list-style-type: none"> • 1/15 del 30% (ossia il 0,2%) 	<p>se il versamento dell'imposta è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di 30 giorni dalla scadenza (cd. ravvedimento sprint o mini ravvedimento).</p> <p>N.B.: con il ravvedimento sprint (entrato in vigore con il D.L. 98/2011) la sanzione ordinaria del 30% si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. La misura del 30%, che si riduce normalmente al 3% in caso di ravvedimento breve o mensile entro 30 giorni, è ulteriormente ridotta a 1/15 per ciascun giorno di ritardo. Il quindicesimo del 3% è infatti uguale allo 0,2% giornaliero. La misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. A partire dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno si applica la misura fissa del 3%, prevista per il ravvedimento breve o mensile.</p> <p>Oltre il trentesimo giorno si applica il ravvedimento lungo, che prevede l'applicazione di una sanzione pari al 3,75%</p>

Attenzione: la L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha **modificato** l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13, D.Lgs. 472/1997, intervenendo direttamente sullo stesso art. 13. Le **riduzioni** introdotte, che si **aggiungono** a quelle già vigenti, sono le seguenti:

- **sanzione a 1/9 del minimo** per i **ritardi** sino a **90 giorni** dal termine per la presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
- **sanzione a 1/7 del minimo** se la violazione è sanata entro il termine per la **presentazione** della **dichiarazione successiva** all'anno in cui la violazione è stata **commessa** ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro 2 anni** dall'omissione o dall'errore;
- **sanzione a 1/6 del minimo**, se la violazione è sanata **oltre il termine** per la presentazione della **dichiarazione successiva** all'anno in cui la violazione è stata commessa ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **oltre 2 anni** dall'omissione o dall'errore;
- **sanzione a 1/5 del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene **dopo** la **constatazione** della violazione ai sensi dell'art. 24, L. 7.1.1929, n. 4 (consegna Pvc).